

BA Studio Associato Bassi-Avanzini



Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 9 del 20/10/2014



Ai gentili clienti

Loro sedi

Auto, dal 3 novembre obbligo aggiornamento carta di circolazione alla Motorizzazione Civile.

Dal 3 novembre scatterà l'obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione in caso di variazione delle generalità o della denominazione dell'intestatario del veicolo, o anche in caso di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un soggetto terzo per un periodo superiore a 30 giorni

A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.

Infatti, in caso di **variazione delle generalità della persona fisica intestataria** della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della **denominazione dell'ente intestatario** della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la **temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo** (ad esempio, a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (***l'avente causa***) deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una **sanzione** che parte **da un minimo di € 705**.

La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con D.P.R. n. 198/2012, ma **la nuova procedura diverrà operativa solo dal 3 novembre 2014** quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche, come reso noto dalla **Motorizzazione civile con Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014**.

Decorrenza

Come chiarito dalla Circolare della Motorizzazione civile, l'**obbligo** di richiesta di aggiornamento riguarda gli **atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell'avente causa** (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, utilizzatore con contratto di *rent to buy*).

Sono da ritenere **comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l'intestatario del veicolo) su delega scritta dell'avente causa**.

Il soggetto che, invece, in forza di un **atto posto in essere prima del 3 novembre 2014**, (si pensa debba essere un comodato) usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata **non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione**, ma si tratta appunto di una **facoltà** e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.

Veicoli non interessati

La Circolare della Motorizzazione Civile ha precisato che, **per ora**, le procedure informatiche predisposte **non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi**, cioè quei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente).

Per tali tipi di veicoli, infatti, **verranno emanate apposite disposizioni**.

Lo Studio consiglia di informarsi da chi fa le pratiche auto per i passaggi di proprietà.

Distinti saluti.